

si inferisce
dal Roberto

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXX - Numero 19

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 luglio 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 58.

Nomina della consigliera Monica Ciccolini a componente della terza commissione consiliare permanente Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 59.

Nomina della consigliera Roberta Ercoli a componente della ottava commissione consiliare permanente Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 giugno 1999, n. 60.

Nomina dei componenti la commissione consiliare speciale per le pari opportunità tra uomo e donna Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 10.

Programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, quadriennio 1992-1995 art. 9, legge n. 493/1993 e art. 4, legge n. 85/1994. Localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 1999, n. 1780.

D.P.R. n. 484/1996. Pubblicazione delle ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale e conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 2000.

Comune di Rieti. Progetto per la realizzazione di un centro sportivo di alta quota sul Monte Terminillo in variante al piano regolatore generale, legge n. 1/1978 e legge regionale n. 36/1987 (delibera consiliare 16 aprile 1998, n. 28) Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2312.

DOCUP Obiettivo 5b 1994/1999, Misura II.4.2. Annualità di programma 1996. Disimpegno parziale fondi impegnati con deliberazione Giunta regionale n. 10844 del 23 dicembre 1996 Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2408.

Usi civici, comune di Roccasecca. Leggittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Rea Loreta ed altri Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2418.

Usi civici, comune di Monte San Giovanni Campano. Leggittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Lisi Maria Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2419.

Usi civici, comune di Guidonia. Leggittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Agostini Francesco ed altri Pag. 15

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 12 APR. 1999 . NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO-FEDERICO-META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2000

OGGETTO : Comune di Rieti. Progetto per la realizzazione di un centro sportivo di alta quota sul Monte Terminillo in variante al PRG legge 1/1978 e L.R. 36/87 (delibera consiliare 16.4.98, n. 28).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge 3.1.1978, n.1;

VISTA la legge regionale 2.7.1987, n.36;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Rieti è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 31.3.1972, n.1788;

VISTA la deliberazione consiliare n.28 del 6.4.1998, con la quale il Comune di Rieti approvato, ai sensi del 5° comma dell'art.1 della legge 3.1.1978, n.1 il progetto per la realizzazione di un centro sportivo d'alta quota sul Monte Terminillo in variante al P.R.G. ;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni avverso la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto da parte del Comune costituisce adozione di variante al P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell'art.1, 5° comma della legge 3.1.1978, n.1;

VISTA la nota 28.1.1992, n. 2475/88/245 con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, attesta che la proposta progettuale riportata in oggetto riguarda terreni facenti parte del demanio collettivo e per il quale è intervenuto il D.M.A.F. del 19.7.1935 di mutamento di destinazione d'uso e può proseguire il suo iter amministrativo di approvazione vista la natura pubblica della struttura da realizzare la quale dovrebbe essere casellata nel verde pubblico previsto dal sopra citato D.M.

VISTA la nota 3.11.1998, n.12548 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, raccomandando il più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche e a condizione che:

1. Gli sbancamenti e i movimenti di terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti di alto spessore prevedendo in ogni caso l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti a rimodellamento e che dovranno essere successivamente reimpiantati per la naturalizzazione dell'intervento;



2. Dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori ed evitando ogni intervento di tombamento e/o riduzione dell'alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
3. Le aree da sistemare siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo;
4. Le fondazioni dei fabbricati dovranno essere incastrate su un unico terreno e raggiungere i termini non alterati in funzione poi delle dimensioni e delle altezze dei fabbricati stessi;
5. Sono da evitarsi i contatti tra terreni diversi e aventi risposta sismica diversa;
6. Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari regionali emesse in tema di aree sismiche n.3317 del 29.10.1980 - n.2950 del 11.9.1982 e n.769 del 23.11.1982;
7. Siano seguite le indicazioni riportate nella relazione del dott. Francesco Chiaretti allegata all'istanza;
8. La realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta da un'attenta analisi geologica e geotecnica con la realizzazione di indagini geognostiche per una corretta scelta del tipo di profondità delle fondazioni".

VISTA la nota 27.10.1998, n.12331 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha autorizzato, ai soli fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923 e R.D. n.1126/1926, i movimenti di terra necessari alla realizzazione del Centro Sportivo a condizione che:"

- Siano rispettate le prescrizioni indicate nella relazione geologica del dott. Chiaretti;
- La superficie interessata dai movimenti di terra sia limitata allo stretto necessario alla realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva;
- Siano realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo, il buon regime delle acque e un razionale smaltimento dei liquami;
- Il materiale terroso e lapideo sia sistemato stabilmente sul posto e quello in esubero proveniente dagli scavi venga utilizzato per sanare alterazioni ambientali presenti sul territorio (ad esempio per colmare la cava dismessa posta all'altezza del secondo tornante del Monte Terminillo);
- tutte le scarpate o le superfici nude che eventualmente si formassero a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona;
- siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento;
- che al fine di schermare il manufatto, siano utilizzate solo essenze arboree autoctone (es. faggio, acero di monte, sorbi);
- qualora i lavori dovessero comportare l'estirpazione di piante arboree, di specie forestale o da frutto, o ornamentale, l'interessato è tenuto al reimpianto di un numero di piante almeno uguale a quelle estirpate;

- siano regimate opportunamente le acque di scorrimento superficiale mediante adeguate opere di drenaggio evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
- l'interessato si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora durante lo svolgimento dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;
- non vengano utilizzati erbicidi chimici in quanto l'area è classificata ad alta permeabilità idrica per fenomeni di carsismo e fratturazione;
- le opere siano realizzate nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche";

VISTA la nota 16.5.1997 n.3289/6, protocollo n.1714/96 con la quale l'Ufficio Autonomo Pareri Ambientali - ha espresso parere favorevole nei riguardi del Piano di Recupero Ambientale del Comune di Rieti, in località Cinque Confini del Monte Terminillo, a condizione che il Piano Paesistico recepisca le seguenti prescrizioni:"

1. tutte le alberature di particolare pregio ricadenti nelle aree interessate dal Piano di recupero Ambientale dovranno essere salvaguardate;
2. nell'ambito del lotto di pertinenza delle aree edificabili dovrà essere prevista una opportuna area a parcheggio secondo la legislazione vigente;
3. le recinzioni dei lotti dovranno essere realizzate previo progetto unitario predisposto sulla base delle indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano di Recupero Ambientale;
4. ogni costruzione dovrà soddisfare e garantire le condizioni imposte dalla normativa vigente relativa al superamento delle cosiddette "Barriere Architettoniche";
5. dovranno essere messe a dimora all'interno di ogni lotto alberatura di alto fusto nella misura e qualità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero."

VISTA la determinazione 16.5.1997 n.3289/2, protocollo n.4842/97 con la quale l'Ufficio Autonomo Pareri Ambientali - nulla osta ex Lege 1497/39 ha autorizzato, ai sensi dell'art.7, l'esecuzione delle opere di che trattasi a condizione che:

- prima dell'inizio dei lavori sia approvata la variante allo strumento urbanistico vigente;
- venga acquisito il parere dell'Assessorato Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Lazio nei riguardi forestali e del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n.3267;
- vengano eseguite al fine di mimetizzare gli effetti prodotti dai lavori, opere di compensazione paesaggistica consistenti nella sistemazione delle aree interessate, tramite rimodellamenti superficiali, profilatura delle scarpate e rinverdimento con essenze vegetali e arbustive proprie della zona;
- vengano realizzate tutte le opere di sostegno idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- i muretti di contenimento previsti vengano rivestiti in pietra locale lavorata a faccia vista;
- il manufatto sia schermato con impianto di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona;



- gli intonaci esterni del manufatto vengano realizzati con materiali di aspetto il più possibile simili a quello degli intonaci tradizionali e con questi compatibili anche rispetto alle tecniche di posa, nelle tinteggiature dovranno essere evitati i forti contrasti privilegiando i colori della gamma di materiali del luogo e quelli della tradizione edilizia.

Il Comune deve accertare nella propria competenza l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali."

CONSIDERATO che gli atti relativi al progetto di che trattasi sono stati sottoposti all'esame del Settore Tecnico dell'Assessorato all'Urbanistica, il quale con relazione 8.3.1999, n.498 - che si allega alla presente delibera per farne parte integrante - ha espresso il parere che la variante in argomento da zona "soggetta a vincolo di conservazione dei volumi e le aree libere a vincolo di inedificabilità e di tutela delle alberature" a zona "G/3 - Zona Sportiva - Verde Attrezzato", sia meritevole di approvazione ai soli fini urbanistici con il rispetto delle condizioni contenute nei pareri sopra riportati;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere del Settore Tecnico dell'Assessorato Urbanistica e Casa 8.3.1999, n.498;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Per i motivi indicati nella relazione 8.3.1999, n.498 del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato Urbanistica e Casa -che costituisce parte integrante della presente delibera alla quale è allegata sotto la lettera "A"- e con le prescrizioni sopra riportate, contenute:

nel parere di cui all'art.13 della legge 64/1974, n.12548 del 3.11.1998; nel parere sul Vincolo Idrogeologico 27.10.1998, n.12331, di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923 e R.D. n.1126/26; nel parere relativo al Piano di recupero Ambientale località "Cinque Confini" reso con determinazione 3289/6 del 16.5.1997, prot. 1714/96; nel parere di cui alla legge n.1497/1939, art.7, reso con determinazione 16.5.1997, n.3289/2, prot.4842/97, è approvata la variante al Piano Regolatore del Comune di Rieti da zona "soggetta a vincolo di conservazione dei volumi e le aree libere a vincolo di inedificabilità e di tutela delle alberature" a zona "G/3 Zona Sportiva - Verde Attrezzato" per la realizzazione del progetto del Centro Sportivo di Alta Quota sul Monte Terminillo approvato, ai sensi della legge 3.1.1978, n.1, dal Comune con delibera consiliare n.28 del 6.4.1998.



*e Particolari Costruttivi; *e Particolari Costruttivi

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

1- Relazione Tecnica; 2- Corografia; 3-⁶ Planimetria; 4-⁶ Superfici Sportive; 5- Servizi di Supporto; ~~6- Particolari Costruttivi~~; 7- Elenco prezzi; 8- Computo Metrico; 9- Capitolato; 10- Relazione Monografica; Piano Particellare. *17*

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

3 MAG. 1999

A T E M





REGIONE LAZIO

REGIONALE

2000

2 APR 1999

Assessorato
Urbanistica e Casa

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

8 MAR. 1999

SETTORE 44 Off. 3

Roma, li

prot. n. 498 del 26.02.1999

Oggetto: Comune di RIETI (RI)
"Progetto per la realizzazione di un Centro Sportivo
di alta quota sul Monte Terminillo" in variante al
P.R.G. ai sensi della legge 03.01.78 n. 1.

Vista la nota 23758 del 9.07.98 del Comune di Rieti,
pervenuta alla Regione Lazio il 13.07.98 prot. 6675 del Settore
45, vista la nota integrativa n. 41414 del 3.12.98 del Comune
di Rieti pervenuta al Settore 45 in data 11.12.98;

Il Settore Amministrativo ha quindi trasmesso al Settore
Tecnico per la Pianificazione Comunale con nota prot. 498
del 26.02.1999 gli atti ed elaborati tecnici relativi al
progetto di variante indicato in oggetto per la predisposizione
del parere ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1 art. 1, 5° comma
e L.R. 36/87 art.6;

Visto che, in ragione di quanto disposto dalla L.R.
36/87, le determinazioni della Giunta Regionale in merito alle
varianti del tipo di quella in esame sono assunte in deroga a
quanto disposto dall'art. 2 comma IV nn 2, 3 e 4 della L.R.
43/77, previo parere del Settore Tecnico per la Pianificazione
Comunale dell'Assessore all'Urbanistica;

PREMESSO

Il Comune di Rieti (RI) è dotato di P.R.G. approvato in
data 31.03.72 con Decreto MM.LL.PP. n. 1788,

Il Comune medesimo, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 del 06.04.98 ha approvato il "Progetto per la
realizzazione di un Centro Sportivo di alta quota sul Monte
Terminillo" in variante al P.R.G. ai sensi della legge n. 1/78

Che a seguito della pubblicazione del progetto in variante
in argomento, non sono pervenute osservazioni e opposizioni;



VE.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

2)

La documentazione trasmessa, relativa alla variante di cui trattasi, ai fini dell'approvazione regionale è la seguente:

- Delibera C.C. n. 28 del 06.06.98 con estrema pubblicazione
- Avviso di deposito;
- Certificato di pubblicazione
- F.A.L.
- Certificato di avvenuto Deposito
- Parere art. 13 L. 54/74
- Parere Usi Civici L. 1/85
- Parere L. 1497/39 sul Piano di Recupero Ambientale
- Autorizzazione art. 7 L. 1497/39 sul progetto
- Parere Vincolo Idrogeologico
- Elaborati Tecnici architettonici (1 originale e 5 copie)
- Dichiarazione dell'Ufficio Tecnico V Settore di Rieti sulla destinazione che l'area dove ricade l'intervento in oggetto sia destinata a Zona G 3 di P.R.G.
- certificato dell'U.T.C. di Rieti sulla destinazione dell'area

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'area interessata dall'intervento è distinta in catasto al foglio 21 particella 25.

Il progetto prevede la realizzazione di un centro sportivo di alta quota con la realizzazione di un campo di calcio, campi da tennis, pista podistica, spogliatoi e attrezzature di servizio annesse, secondo quanto meglio rappresentato negli elaborati grafici ~~allegati al presente~~ ~~parere di PROGETTO~~

L'area su ^{su} ~~su~~ ricade l'intervento di cui all'oggetto attualmente è "soggetta a vincolo di conservazione dei volumi e le aree libere a vincolo di inedificabilità e di tutela delle alberature", in conseguenza della variante in argomento sarà destinata ad "G 3" "Zone sportive (verde attrezzato)". Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero e cioè agli impianti ricreativi, sportivi e culturali, secondo quanto prescritto dall'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rieti.

Con nota n. 12548 del 03/11/98 l'Assessorato Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali Settore 71, ha espresso, ai sensi della legge 2.2.74 n. 54, parere favorevole riguardo il progetto "Variante al P.R.G. per la realizzazione di un Centro Sportivo di alta quota sul Monte Terminillo in comune di Rieti".



16



Roma, li

3)

Con nota n. 2475/88/245 del 28.01.92 l'Assessorato Agricoltura e Foreste - Caccia e Pesca Diritti Collettivi ed Usi Civici ha espresso il proprio parere che il progetto possa proseguire il suo iter amministrativo di approvazione vista la natura pubblica della struttura da realizzare la quale potrebbe essere casellata nel verde pubblico previsto dal D.M. 1444/68.

Con determinazione n. 3289/5 prot. 1714/96 del 15/05/1997 la Regione Lazio Assessorato Urbanistica e Casa Settore 43 ha espresso parere favorevole al piano di Recupero Ambientale loc. Cinque Confini.

Con determinazione n. 3289/2 prot. 4842/97 ha autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 l'esecuzione delle opere previste nel progetto.

Con nota n. 12331 del 27/10/98 l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha autorizzato ad eseguire i movimenti di terra necessari alla realizzazione del Centro sportivo ai soli fini del "Vincolo Idrogeologico".

CONSIDERATO

L'approvazione da parte del Comune di Rieti del "Progetto di un Centro Sportivo d'alta quota sul Monte Terminillo", effettuato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 06.04.98, costituisce, ai sensi della L. 1/78, adozione di Variante Urbanistica al vigente P.R.G.

Il progetto viene realizzato per rispondere alle esigenze di servizio pubblico e pertanto il ricorso alla procedura della legge 1/78 appare motivato ed ammissibile.

Il progetto per il dimensionamento, caratteristiche volumetriche, costruttive ed architettoniche, appare condivisibile secondo le prescrizioni della Tutela Ambientale, l'opera, per la specifica destinazione d'uso, può bene qualificare e valorizzare il contesto urbanistico in cui ricade e non contrasta con le legge regionali 24 e 25 del 1998.





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

Tutto ciò premesso e considerato, il Settore Tecnico per la Pianificazione Comunale è del


PARERE

Che il progetto in variante al P.R.G. vigente, approvato, ai sensi della L. 3 Gennaio 1978 n. 1 dal Comune di Rieti (RI) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 06.04.98, relativo alla "Progetto di un Centro Sportivo di Alta quota sul Monte Terminillo" da destinare a: Zona G 3 Zone Sportive (verde Attrezzato) sia, ai soli fini urbanistici, ammissibile e meritevole di approvazione regionale.

Il Funzionario Istruttore
(Arch. Valter Campanella)

Il Dirigente dell'Ufficio 3°
(Arch. Antonello Caroteruto)

Il Dirigente del Settore 44
(Arch. Antonino Bianco)



OK